



**Comploj Vieider Lorenzon
Lechner Zanellato**

PDC Partner
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti

Senior partner

Dott. Lodovico Comploj
Dott. Emilio Lorenzon
Dott. Josef Vieider
Dott. Alessandro Zanellato
Dott. Martin Lechner

**Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater / Dottori commercialisti**

Dott.ssa Elena Gattolin
Dott.ssa Sabrina Tabiaddon
Dott.ssa Monika Mattivi
Dott. Nicola Sartori
Dott. Thomas Pichler
Dott. Samuel Vittur
Dott. Christian Gentilini
Dott. Stefan Lanznaster
Dott.ssa Martina Santin
Dott.ssa Serena Giacomozzi
Dott. Lorenz Bonadio
Dott.ssa Giulia Fortin

Bilanzbuchhalter / Esperto contabile

Dott. Antonio Gocev

A tutti i clienti

Circolare
Nr. 49/2023

Bolzano, 13 dicembre 2023

Oggetto: Acconto IVA per il 2023 – versamento entro il 27 dicembre 2023

Il prossimo **27 dicembre 2023** scade, come ogni anno, il termine per il versamento dell'acconto annuale IVA. Non ci sono variazioni rispetto allo scorso anno, pertanto valgono le solite regole generali per la determinazione dell'importo dovuto, che riepiloghiamo qui di seguito:

**Modalità e
termini di pa-
gamento**

L'acconto IVA deve essere versato entro **mercoledì 27 dicembre 2023**. Il versamento deve essere effettuato mediante il modello di pagamento "F24". Il versamento deve essere effettuato al centesimo e quindi senza arrotondamenti all'unità di Euro. Non è possibile rateizzare il pagamento.

**Codici di ver-
samento**

I codici tributo da utilizzare sono il codice **6013** in caso di liquidazione mensile e il codice **6035** in caso di liquidazione trimestrale. Il periodo di riferimento da indicare nel modello F24 è il **2023**.

**Compensa-
zione con cre-
diti Iva**

Ricordiamo che eventuali crediti risultanti dall'ultima liquidazione IVA (cioè, quella di novembre 2023 oppure quella del 3° trimestre 2023) non possono essere compensati con l'acconto IVA!

L'acconto IVA può invece essere compensato con un qualunque credito ancora disponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi (Unico 2023), dalla dichiarazione IVA



annuale, dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770) oppure dalla domanda di rimborso trimestrale dell'IVA.

Esclusioni

L'acconto non è dovuto, se si prevede con assoluta certezza che la liquidazione per il mese di dicembre 2023 (o per l'ultimo trimestre 2023) evidenzierà un credito IVA. Sono inoltre previste una serie di altre esclusioni, ad esempio per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2023 o per coloro che hanno terminato l'attività prima del 30 novembre 2023 (30 settembre in caso di liquidazioni trimestrali) e per coloro che adottano determinati regimi speciali Iva (agricoltori, piccole attività d'impresa ecc.). Ulteriori informazioni in merito, Vi possono essere fornite telefonicamente.

L'acconto Iva non è dovuto neppure nel caso in cui esso sia di importo inferiore ad **Euro 103,29**.

Non è inoltre dovuto l'acconto Iva, se nel periodo di riferimento dell'anno precedente (cioè dicembre 2022 o 4° trimestre 2022) la liquidazione ha chiuso a credito (naturalmente prima di detrarre l'acconto versato).

Metodi di calcolo dell'acconto Iva:

Modalità di calcolo

Per il calcolo dell'acconto il contribuente può scegliere uno dei tre metodi di seguito illustrati, a seconda della propria convenienza:

a) **Metodo storico** (o regola generale): l'acconto viene calcolato in misura pari all'88% dell'IVA dovuta per il corrispondente periodo dell'anno 2022 (cioè, dicembre 2022 o quarto trimestre 2022).

b) **Metodo previsionale** (o 1a variante): l'acconto viene calcolato in misura pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il periodo dell'anno in corso (cioè, dicembre 2023 o quarto trimestre 2023). Se di fatto poi emergerà un debito IVA più elevato di quello previsto e l'acconto versato risulterà di conseguenza insufficiente, si renderanno applicabili le relative sanzioni e gli interessi.

c) **Metodo della pre-liquidazione** (o 2a variante): va versato l'intero importo (**cioè, il 100%**) dell'IVA a debito risultante da una liquidazione straordinaria da effettuare al **20 dicembre 2023**. Questa liquidazione deve essere annotata separatamente nel registro IVA. Il presente metodo è consigliato nei casi in cui la maggior parte del fatturato viene generata negli ultimi giorni del mese di dicembre; applicando questo metodo devono essere comunque considerate tutte le operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2023. Tale casistica riguarda principalmente le consegne di merce effettuate entro tale data, che vengono fatturate poi a fine mese.

Calcolo dell'acconto tramite il ns. Studio

Per i clienti che ne faranno richiesta, il nostro Studio effettuerà il calcolo dell'acconto IVA, nonché la predisposizione del modello "F24" per il relativo versamento. Per questioni organizzative Vi preghiamo comunque di comunicarci **entro e non oltre mercoledì 20 dicembre 2023**.



Omessi versamenti per l'anno 2022:

Gli omessi versamenti Iva per l'anno 2022 (ad es. per mancanza di liquidità) assumono rilevanza penale se di importo superiore ad € **250.000** e se entro il termine per il versamento dell'acconto IVA dell'anno successivo non si è provveduto al relativo versamento.

Pertanto, vale la pena fare una verifica e coloro che dovessero avere debiti IVA di importo superiore ai 250.000 Euro, relativi all'**anno 2022**, potranno provvedere al versamento entro il **27 dicembre 2023**, per non incorrere nel reato penale.

Acconto IVA e split payment

Gli enti pubblici e le società assoggettate allo split payment (**che quindi non pagano l'IVA ai fornitori, ma la versano direttamente all'erario**) sottostanno a norme e regole particolari in relazione all'acconto IVA: se Vi trovate in questa situazione, Vi invitiamo a contattare il ns. studio per chiarire i dettagli del calcolo.

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti siamo come sempre a disposizione.

Distinti saluti

Josef Vieider